

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4640

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2000

Modifiche al comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, in tema di pensioni di reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1995, n. 335, come noto, ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale numerose ed assai incisive modificazioni al sistema pensionistico vigente in Italia.

Allo scopo di razionalizzare tale sistema, però, si è adottato un criterio eccessivamente egualitario, riducendo, cioè, tutte le situazioni esistenti nel settore delle pensioni allo stesso livello, la qual cosa, se teoricamente può essere considerata legittima ed ispirata a teorici principi di giustizia «sociale», in pratica ha creato situazioni assolutamente ingiuste per particolari e specifiche fattispecie. Nel novero delle suddette situazioni è rilevante quella concernente le vedove del personale militare.

Per le vedove dei militari, e degli ufficiali in servizio permanente effettivo (SPE), in particolare, la norma della citata legge n. 335 del 1995 assume connotati di iniquità, se si considera il tipo di vita che il coniuge del militare deve condurre al seguito del marito in tutti i suoi numerosi incarichi e trasferimenti, svolgendo spesso attività collaterali e di supporto all'attività del marito, specialmente nelle frequentissime occasioni in cui è necessario stabilire e mantenere pubbliche

relazioni di carattere istituzionale. Di ciò ne è dimostrazione il fatto che per alcuni incarichi è espressamente richiesta la presenza della consorte.

La maggior parte delle mogli dei militari ed, in particolare degli ufficiali di carriera, per dare il necessario supporto al marito nello svolgimento della propria attività di servizio, ha dovuto rinunciare ad autonome possibilità di lavoro e di carriera.

Da quanto sopra ne consegue, pertanto, che alle vedove dei militari debba essere riconosciuto, almeno nella triste occasione della perdita del marito, un trattamento pensionistico più equo in relazione alla particolare posizione da esse avuta per lo svolgimento dell'attività di servizio del marito.

La particolare condizione nella quale si trovano le vedove del personale militare, e degli ufficiali in particolare, determina la necessità di modificare la norma della vigente legge 8 agosto 1995, n. 335, riconducendo la normativa concernente le pensioni di reversibilità delle vedove del personale militare a quanto previsto dalle norme vigenti, al riguardo, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995. A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, alle vedove del personale militare continuano ad applicarsi, in materia di determinazione della pensione di reversibilità, le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

